

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 DICEMBRE 2024, N. 7/R

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-522 del 16 dicembre 2024;

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 2023, N. 23 (DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO)”.

SOMMARIO

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi)

Art. 3 (Classificazione dei geositi)

Art. 4 (Organizzazione dei dati del catasto regionale)

Art. 5 (Grado di interesse)

Art. 6 (Funzionamento del catasto regionale dei geositi)

Art. 7 (Indirizzi tecnici)

Art. 8 (Disposizioni transitorie)

Art. 9 (Urgenza)

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23 (Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico) disciplina:

- a) i criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi di cui all'articolo 3 della l.r. 23/2023;
- b) le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto di cui all'articolo 4 della l.r. 23/2023.

Art. 2.

(Criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi)

1. La ricognizione dei geositi di cui alla l.r. 23/2023 avviene attraverso l'inserimento degli stessi nel catasto regionale di cui articolo 4 della l.r. 23/2023.

2. La classificazione di cui all'articolo 3 ha come oggetto i geositi inseriti nel catasto regionale.

3. A parità di interesse sono preferiti i geositi che presentano i seguenti requisiti:

- a) sono in proprietà pubblica o comunque in disponibilità pubblica;
- b) sono in zone protette o nei siti della Rete Natura 2000 ai sensi della l.r. 19/2009 o all'interno di geoparchi riconosciuti dall'UNESCO;
- c) sono gestiti da enti territoriali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore;
- d) hanno caratteristiche di permanenza nel tempo e non sono soggetti a facile trasformazione del territorio;
- f) sono parte di itinerari turistici, anche serviti da percorsi con mobilità sostenibile, correlati ad altri interessi e/o soggetti a pubblicazioni relative a itinerari di tipo geologico;
- g) presentano una solida bibliografia scientifica di supporto.

Art. 3.

(Classificazione dei geositi)

1. I siti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 23/2023 sono classificati secondo le classi e le tipologie di cui all'articolo 3 della l.r. 23/2023.

2. Ad ogni geosito è abbinato come caratteristica primaria uno degli ambiti individuati dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2023. Oltre alla caratteristica primaria, ai geositi sono assegnate le caratteristiche definite contestuali e complementari individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 23/2023, in quanto di completamento rispetto alla caratteristica principale.

Art. 4.

(Organizzazione dei dati del catasto regionale)

1. Il catasto regionale è organizzato, in conformità con il Repertorio nazionale dei Geositi di ISPRA, in schede contenenti le seguenti informazioni:

- a) ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geografica-amministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;
- b) geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico, l'ambiente e l'età, prendendo in considerazione le caratteristiche delle unità geologiche ossia la litologia, le strutture sedimentarie e

deformative, gli elementi geomorfologici;

c) interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;

d) relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;

e) fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;

f) note per la tutela, conservazione e valorizzazione dei geositi;

g) il grado di interesse.

Art. 5.

(Grado di interesse)

1. Il grado di interesse del geosito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) esprime la sua rappresentatività rispetto alla geodiversità del Piemonte ed è valutato in base a parametri utili per definirne l'integrità, la rarità, la significatività e l'importanza scientifica (locale, regionale, nazionale, internazionale), didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché la sua accessibilità e lo stato di conservazione.

2. Il grado di interesse, definito secondo i criteri di cui al comma 1, può essere modificato a seguito di interventi effettuati dal gestore o ente competente per il geosito, che sono comunicati alla struttura regionale competente in materia geologica ai fini di aggiornarne le relative informazioni contenute nel catasto.

Art. 6.

(Funzionamento del catasto regionale dei geositi)

1. Il catasto regionale dei geositi è un archivio regionale, consultabile in rete, che comprende tutti i dati, utili alle finalità della l.r. 23/2023 e relativi ai siti di interesse geologico e al presente regolamento, contribuendo alla diffusione, pubblicizzazione e riutilizzo delle informazioni inerenti i medesimi.

2. Il catasto è implementato e aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni e secondo le necessità.

3. L'individuazione dei geositi che costituiscono il catasto è effettuata mediante segnalazione fornita da uffici regionali, università, enti di ricerca, enti strumentali ed agenzie della Regione Piemonte oppure da associazioni competenti nel settore geologico e minerario, enti territoriali, agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale (ATL) e ordini professionali o privati cittadini, tramite manifestazione di interesse.

4. La struttura regionale competente in materia geologica, con il contributo del Gruppo di Lavoro costituito da rappresentanti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, della Direzione Cultura e Commercio e della Direzione Competitività del Sistema regionale, acquisita la documentazione tecnico-amministrativa presentata a corredo di ogni segnalazione, effettua l'istruttoria per il riconoscimento del geosito. L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla presentazione della segnalazione.

5. Ogni geosito inserito nel catasto regionale è caratterizzato da una serie di attributi e relativa documentazione che comprendono i dati per la classificazione previsti dall'articolo 4, comma 1 e il grado di interesse valutato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 5, comma 1.

6. La documentazione di cui al comma 5 è corredata anche dai seguenti elementi:

a) immagini fotografiche georiferite (ogni fotografia riporta, oltre al luogo oggetto della fotografia,

l'autore e la data);

b) localizzazione georiferita;

c) bibliografia di approfondimento;

d) dati riguardanti la proprietà dell'area in cui insiste il geosito.

7. Il catasto è gestito dalla struttura regionale competente in materia geologica con la collaborazione di Arpa Piemonte.

8. Il catasto, oltre ad essere un elemento della infrastruttura geografica regionale istituita ai sensi della l.r. 21/2017 al fine di integrare le informazioni a contenuto geografico provenienti da varie fonti (uffici regionali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati), garantendone validità, accuratezza, coerenza, completezza e aggiornamento, costituisce, in particolare, fonte informativa di aggiornamento della Base dati territoriale di riferimento degli enti piemontesi (BDTRE), base dati geografica del territorio piemontese promossa dalla Regione, finalizzata a supportare le attività di pianificazione, governo e tutela del territorio.

9. La fruizione dei contenuti del catasto avviene attraverso pubblicazione di metadati, dati e servizi pubblici e liberamente riutilizzabili dai cittadini, entro l'infrastruttura geografica regionale, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che individua i dati geografici relativi alla geologia come dataset di elevato valore.

10. Tutti i contenuti del catasto, salvo diversamente specificato, sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0, come previsto dalle linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico di AgID e possono pertanto essere riprodotti, distribuiti, comunicati, esposti, rappresentati e modificati, per qualsiasi fine, anche commerciale, alle condizioni indicate nella licenza.

Art. 7.

(Indirizzi tecnici)

1. Con provvedimenti delle strutture regionali competenti in materia geologica, in programmazione, sviluppo e gestione del Sistema informativo territoriale e in valorizzazione del patrimonio naturale, con il contributo del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 6, comma 4 sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:

a) specifiche di contenuto del database del catasto dei geositi;

b) informazioni tecniche puntuali e format della scheda censimento;

c) dettaglio della documentazione di cui all'articolo 6, comma 6;

d) segnaletica tipo per la visualizzazione dei geositi.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'istituzione del Catasto dei geositi di cui all'articolo 4 della l.r. 23/2023, la Regione, ai fini della definizione del programma degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico previsto dall'articolo 7, individua un gruppo iniziale di geositi, rappresentativi della geodiversità del territorio e del patrimonio geologico piemontese, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b).

Art. 9.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 dicembre 2024

Il Presidente
Alberto Cirio